

FACEBOOK | 

TWITTER | 

CORTE DEI CONTI BASILICATA
SENTENZA 6 MARZO 2019, N. 8
DATA UDIENZA 5 FEBBRAIO 2019

INTEGRALE

ENTI LOCALI - PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO - SERVIZIO CONCERNENTE LA
TASSA RSU - DANNO ERARIALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - RISARCIMENTO

Per visualizzare i
documenti correlati,
apri il presente
documento in
Pubblica
Amministrazione 24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA Presidente

dr. Massimo GAGLIARDI Consigliere relatore

dr. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8464 del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di DA. Ro. nato a (omissis) il (omissis) ed ivi residente alla contrada (omissis) s.n.c. (C.F. (omissis));

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2019, con l'assistenza del Segretario dott.ssa An. Mi., il Consigliere relatore Massimo Gagliardi, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Ro. Lo.;

FATTO E SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell'11.9.2018, la Procura Regionale Basilicata, conveniva in giudizio il sig. Da. Ro., per sentirlo condannare al pagamento in favore del Comune di (omissis) della somma complessiva di E. 3.191,47.

Parte attrice riferisce di aver acquisito un esposto da cui sono emerse notizie di danno al Comune di (omissis) relative al pagamento delle spese di giudizio in esecuzione della sentenza del TAR Basilicata n. 131/13 (Me. c/ Comune di (omissis)), che costituiscono una diminuzione finanziaria non giustificata da alcuna utilitas per l'ente.

Risulta agli atti del presente giudizio che con deliberazione n. 85 del 30.10.2012, la Giunta Comunale di (omissis) predisponava lo schema del bilancio di previsione 2012, inserendo in tale atto il

riconoscimento del credito di E. 10.000,00 per l'avvenuto svolgimento di "un risarc" da parte dell'Ing. Pa. Be..

Con nota del 13.11.2012, il Vice Sindaco (Sindaco f.f.) e Presidente del Consiglio Comunale Ro. Da., rilevato che il Consigliere Comunale Si. Me. si trovava in posizione di incompatibilità ex art. **78, comma 2, del TUEL** per il rapporto di parentela con l'ing. Be. Pa., beneficiario della somma di E. 10.000,00 iscritta al bilancio previsionale e pluriennale, invitava il predetto consigliere ad astenersi dal partecipare alla discussione e al voto relativo all'approvazione di tali documenti contabili.

Con nota di risposta del 15.11.2012, il consigliere Me. evidenziava di non trovarsi in condizione di incompatibilità in quanto l'obbligo di astensione previsto dall'art. **78 del TUEL** non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali il bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014, la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, venivano approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 15.11.2012: in quell'occasione sei Consiglieri Comunali votavano a favore e sei votavano contro, ma i voti di quest'ultimi venivano rideterminati nel numero di cinque in quanto il Presidente del Consiglio Comunale aveva dichiarato la nullità del voto espresso dal Consigliere Comunale Si. Me..

Con nota n. 2630 del 21.11.2012 il Prefetto di Matera chiedeva, quindi, al Vice Sindaco chiarimenti relativamente alle numerose segnalazioni pervenutegli in ordine all'inserimento nel bilancio di previsione 2012 di somme derivanti da corrispettivi dovuti ad un professionista (circostanza che avrebbe determinato il predetto obbligo di astensione), senza che la predetta somma fosse mai stata oggetto della procedura di riconoscimento del debito ex art. 194 del **TUEL**, ed in ordine al fatto che lo stesso Vice Sindaco avesse disposto la nullità del voto del consigliere in questione (in conseguenza alla sua mancata ottemperanza a tale supposto obbligo di astensione).

Con nota prot. n. 13056 del 23.11.2012, di risposta al Prefetto, il Vice Sindaco esponeva, nel contempo, che nel bilancio previsionale era stata stanziata la somma di E. 10.000,00 annua, a soddisfazione del credito dell'ing. Pa. di cui alla deliberazione di G.M. n. 57/2009, e che doveva procedersi al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla transazione che faceva riferimento a tale deliberazione; inoltre rappresentava che la dichiarazione di nullità del voto del consigliere Me. nel Consiglio del 15.11.2012, era stata sancita all'esito di un percorso propedeutico di cui era stata data informazione alla Prefettura a partire dal 29.10.2012, e trasmetteva la documentazione allegata all'atto deliberativo di approvazione del bilancio.

Con successiva deliberazione consiliare n. 42 del 21.12.2012 il Comune di (omissis), ai sensi degli artt. 193, comma 2, e 194 D.Lg.vo n. 267/2000, riconosceva alcuni debiti fuori bilancio, tra cui quello di E. 40.000,00 per l'avvenuto espletamento dell'attività

di direzione lavori nella costruzione del Liceo Scientifico da parte dell'Ing. Pa. Be. e in tale occasione il Presidente del Consiglio Comunale non ammetteva al voto il Consigliere Comunale Si. Me..

Con ricorso dinanzi al TAR Basilicata notificato l'11.1.2013 le suindicate deliberazioni di C.C. n. 41 del 15.11.2012 e n. 42 del 21.12.2012 venivano impugnate dal consigliere Si. Me..

Con sentenza n. 131/2013, depositata in data 8.3.2013, il TAR Basilicata dichiarava il ricorso fondato soltanto con riferimento all'impugnazione della deliberazione di C.C. n. 41 del 15.11.2012, evidenziando tra l'altro che:

- il bilancio di previsione rientra tra i provvedimenti di carattere generale nei quali di norma non dovrebbero essere indicati i nomi dei beneficiari delle spese;

- che, pertanto, il voto del Consigliere Me. doveva essere conteggiato con riferimento alla deliberazione di C.C. n. 41 del 15.11.2012, mentre detto Consigliere doveva effettivamente astenersi, ai sensi dell'art **78, comma 2, del TUEL**, in relazione alla deliberazione n. 42 del 21.12.2012.

Pertanto, il TAR accoglieva il ricorso nei sensi indicati in sentenza, condannando il Comune di (omissis) al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di E. 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato.

Con determinazione DSG n. 389 del 12.11.2013, il Responsabile dell'area Amministrativa del Comune di (omissis) provvedeva a liquidare tali spese di giudizio per l'importo complessivo di E. 3.191,47, che veniva pagato con mandato n. 1530 del 13.11.2013.

Con nota prot. n. 1960 del 27.2.2015, notificata il 2.3.2015, il Responsabile dell'Ufficio legale-contenzioso del comune di (omissis) provvedeva a diffidare il sig. Ro. Da. a pagare la predetta somma di E. 3.191,47; con successiva nota del 5.3.2018 l'amministrazione evidenziava che il sig. Da. non aveva provveduto al predetto pagamento.

Ritenendo che il predetto esborso di E. 3.191,47 costituisse danno erariale, determinato dalle antigiuridiche e gravemente colpose condotte di Ro. Da., il Requirente ha emesso invito a dedurre del 21.3.2018, con cui veniva chiamato a rispondere del predetto danno, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Non avendo poi il sig. Da. presentato alcuna deduzione, la Procura lo ha evocato nel presente giudizio, con atto di citazione dell'11/9/2018.

Nel merito, la procura regionale sostiene che risulta evidente che il comune di (omissis) ha dovuto sostenere un complessivo esborso di E. 3.191,47 del tutto inutile: allo stesso, infatti, non corrisponde alcuna utilitas né per l'ente né per la collettività amministrata; tale esborso costituisce danno erariale determinato dalle antigiuridiche e gravemente colpose condotte del Sindaco f.f., Presidente del Consiglio e Vice Sindaco Ro. Da..

Le suindicate condotte del. Sig. Da. risultano contrastanti con i propri compiti istituzionali e i doveri d'ufficio:

- di responsabile dell'amministrazione del comune, di rappresentanza dell'ente, di direzione e coordinamento dell'attività politica amministrativa del comune nonché dell'attività della giunta, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, compiti e doveri allo stesso intestati, in qualità di Vice sindaco e Sindaco f.f., dall'art. **50, primo e secondo comma, del TUEL**, e dall'art. 7, terzo comma, e 16 dello Statuto;

- di direzione delle sedute consiliari, di accertamento del relativo esito e di proclamazione del risultato della votazione, compiti e doveri allo stesso intestati in qualità di Presidente del Consiglio comunale (cfr. art. 9 bis dello Statuto comunale e art. 8, artt. 50 e ss., art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari).

Per le modalità di concretizzazione, ad avviso del Requirente, le suindicate condotte del predetto responsabile, poste in essere in contrasto con l'espresso parere del segretario comunale e mantenute anche a seguito dell'esplicita nota prefettizia del 26/11/2012, debbono considerarsi quanto meno gravemente colpose, in quanto connotate da inescusabile negligenza nell'adempimento dei doveri connessi al "munus publicum".

Sulla base di quanto sopra esposto, la Procura ha concluso affinché del predetto danno di E. 3.191,47, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali, sia chiamato a rispondere il sig. Ro. Da..

Risulta depositata in atti la nota del sig. Da. del 23/1/2019, indirizzata alla Procura regionale nella quale ha dichiarato "...di voler far concludere per cessata materia del contendere il procedimento a proprio carico...".

Conseguentemente, ha depositato copia del bonifico bancario di E. 3.191,47 in favore del Comune di (omissis), nonché l'attestazione di ricezione in data 15/1/2019 della predetta somma rilasciata dal comune sopramenzionato.

In sede di udienza dibattimentale parte attrice ritenendo l'avvenuto pagamento soddisfacente della somma richiesta a titolo di danno, ha chiesto la cessazione della materia del contendere solo per il predetto importo ed ha insistito per la condanna al pagamento degli accessori e spese legali.

In tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, va preliminarmente verificata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale.

Dagli atti di causa emerge che la citazione in giudizio è stata regolarmente notificata al sig. Ro. Da. in data 24/9/2018, e,

conseguentemente, va dichiarata la contumacia del convenuto, ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

Passando all'esame del merito, va innanzitutto evidenziato che l'avvenuto spontaneo pagamento della somma di E. 3.191,47, non costituisce completo risarcimento del danno reclamato dall'attore pubblico, che in citazione aveva esplicitamente richiesto anche il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla predetta somma, e nell'intervento in udienza ha insistito per la condanna agli accessori di legge oltre che alle spese di giudizio.

Pertanto, il mancato completo ristoro del danno reclamato dall'attore pubblico, osta ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Tutto ciò premesso, dunque, questo Collegio rileva che la condotta solutoria serbata dal convenuto che ha spontaneamente adempiuto al versamento della somma a lui ascritta, pur non integrando esplicitamente un'ipotesi assimilabile a quella di cui all'articolo **2730 codice civile** (la confessione), è comunque un comportamento concludente di sostanziale ammissione della contestata responsabilità.

Nel caso di specie il convenuto, pur non dichiarandosi esplicitamente autore responsabile degli eventi che hanno cagionato nocumento erariale, ha posto in essere, attraverso il predetto versamento, un comportamento concludente sicuramente rilevante ai fini del riconoscimento della sua responsabilità in ordine ai fatti di cui è causa, in quanto sostanzialmente ostensivo della riconducibilità dell'evento alla condotta da lui stesso tenuta e mai contestata.

Circostanza questa che assume un chiaro ed inequivocabile valore probatorio che dispenserebbe dalla ricognizione di elementi ultronei rispetto alla predetta argomentazione, e che in ogni caso emergono inequivocabilmente dagli atti acquisiti al fascicolo di causa, quali:

- il tempestivo avvertimento del Segretario comunale, in occasione dell'adozione della delibera n. 41/2012, circa l'illegittimità dell'"annullamento" del voto per l'asserita incompatibilità, colpevolmente ignorato dall'odierno convenuto;
- la nota prefettizia n. 2630/12/34145 del 26/11/2012 che, come più ampiamente riferito in narrativa, evidenziava la palese contrarietà alle norme del comportamento tenuto dal convenuto;
 - la sentenza n. 131/2013 del TAR Basilicata.

La predetta pronuncia ha, con assoluta e non contestata nettezza, non solo individuato e affermato le modalità della condotta ascritta al convenuto dalla parte attrice, ma ha altresì stigmatizzato il suo disvalore e la riconducibilità in punto di nesso causale all'azione antidoverosa posta in essere dal Da..

Pertanto il Collegio, alla luce dei predetti elementi e tenuto conto dell'intervenuto spontaneo adempimento della sola posta capitale, ritiene che il convenuto debba essere condannato esclusivamente al pagamento degli oneri accessori, rappresentati dalla

rivalutazione monetaria e dagli interessi, nonché delle spese di giudizio.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, così decide:

a) condanna il convenuto DA. Ro. al pagamento in favore del Comune di (omissis) della rivalutazione monetaria - sulla somma di E. 3.191,47 già risarcita - a decorrere dal verificarsi del pregiudizio erariale e sino alla data del pagamento (15/1/2019, come risulta dalla "provvisoria di entrata" n. 73), e degli interessi legali a decorrere dalla predetta data e sino all'effettivo pagamento;

b) le spese della sentenza seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs n. 174/2016, nella misura di E. 419,63 Euro quattrocentodiciannove/63.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2019.

L'estensore

F.to (Massimo GAGLIARDI)

Il Presidente

F.to (Vincenzo Maria PERGOLA)

Depositata in Segreteria il 11 MAR. 2019

Il Segretario del Collegio

F.to dott. Angela MICELE

Da: *Pubblica Amministrazione* 24